LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

# Art. 7

## Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici

Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Versione in vigore dal 21 aprile 1983, non più in vigore dal 21 febbraio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge quadro sul pubblico impiego |
| Estremi | Legge 29 marzo 1983, n. 93 |
| Titolo | I — Assetto della disciplina del pubblico impiego |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1983 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sul-pubblico-impiego/art-7-accordi-sindacali-per-i-dipendenti-degli-enti-pubblici-non-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

economici/versione/0